



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)

ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, modificato dalla L. 79/2022

Sommario

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Contratto

Art. 5 – Modalità di finanziamento

Art. 6 – Finanziamenti erogati da soggetti pubblici e/o privati per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante convenzione

Art. 7 – Proposta di attivazione

Art. 8 – Modalità di selezione

Art. 9 – Attribuzione dei punteggi

Art. 10 – Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

Art. 11 – Contenuto del bando di selezione

Art. 12 – Requisiti per partecipare alle selezioni

Art. 13 – Durata del contratto

Art. 14 – Oggetto del contratto

Art. 15 – Rapporto di lavoro

Art. 16 – Trattamento economico

Art. 17 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

Art. 18 – Regime delle incompatibilità, aspettativa e ulteriori incarichi

Art. 19 – Mobilità

Art. 20 – Decadenza, recesso, risoluzione

Art. 21 – Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia

Art. 22 – Norme transitorie e finali

Art. 23 – Entrata in vigore



Art. 1 Finalità

1. L'Università per Stranieri di Perugia, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12.
2. I contratti RTT hanno per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di un progetto o programma specifico, nonché attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nei termini e con l'impegno indicati nel presente Regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della Legge 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Rapporto di lavoro subordinato: il rapporto instaurato con l'Università mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplinato dal presente Regolamento, dalla normativa in materia di pubblico impiego contrattualizzato (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.), nonché, in via residuale, dalla normativa generale applicabile.
 - b) Sospensione del contratto: il differimento del termine finale del contratto originario, disposto esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente, per una durata corrispondente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro, su richiesta del titolare del contratto.
 - c) Responsabile del progetto: la figura designata dal Dipartimento o dall'Ateneo che sovrintende alle attività di ricerca previste dal contratto RTT, vigila sul corretto svolgimento delle attività didattiche e scientifiche, assicura la compatibilità delle eventuali modifiche del regime di impegno con gli obiettivi del progetto, valida le autocertificazioni semestrali delle attività di ricerca e ne assicura il deposito presso il Dipartimento.

Art. 4 Contratto

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile né prorogabile.
2. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito; il regime è determinato dal bando. Il regime d'impegno può essere modificato decorso un anno dalla presa di servizio, è subordinato al parere favorevole del Dipartimento e all'attestazione del Responsabile del progetto in merito alla compatibilità scientifica della variazione con gli obiettivi progettuali. La modifica è comunque subordinata alla verifica della copertura finanziaria da parte delle strutture amministrative competenti. In particolare, la delibera del Dipartimento deve tenere conto:
 - a) della sussistenza della copertura finanziaria per il passaggio da tempo definito a tempo pieno;
 - b) della sostenibilità dell'offerta didattica per il passaggio da tempo pieno a tempo definito;
 - c) del consenso espresso del Responsabile del progetto, attestante la compatibilità scientifica della



variazione con gli obiettivi progettuali.

La modifica del contratto conseguente al cambiamento di regime è sottoscritta dal Rettore e dal Ricercatore, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 in materia di rapporto di lavoro e di obblighi connessi al regime d'impegno.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il Ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, da 60 a 120 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo.

Art. 5 Modalità di finanziamento

1. I contratti disciplinati dal presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tipologie di seguito riportate:

a) finanziamento a carico dell'Ateneo nell'ambito delle risorse disponibili e utilizzabili sulla base della programmazione del personale nel rispetto di procedure, modalità e limiti definiti dalla normativa vigente e a condizione che, in sede di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione finanziaria triennale, risulti la sostenibilità degli oneri derivanti dall'intera durata del contratto di RTT, nonché dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010, e fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge vigenti in materia di assunzioni;

b) finanziamento di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore di seconda fascia) totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati.

2. I contratti disciplinati dal presente Regolamento, integralmente gravanti su fondi esterni, possono essere attivati nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

a) convenzione stipulata tra l'Ateneo ed il soggetto finanziatore esterno secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 6;

b) specifiche disposizioni normative da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;

c) progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili, compreso l'eventuale passaggio a ruolo di professore di seconda fascia.

3. La copertura del costo quindicennale deve prevedere:

- per i primi sei anni il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, aumentato del 10%;

- per i successivi nove anni la retribuzione media definita dal MUR di un professore di seconda fascia, fermo restando l'impegno, da parte del soggetto esterno finanziatore, a corrispondere i maggiori oneri derivanti dalla eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia e dalla sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali (scatti biennali e incrementi annuali).

4. Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'attivazione delle procedure di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), previo parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori del Conti che attesti la copertura finanziaria per almeno 15 anni riferiti al costo della posizione (RTT e professore di seconda fascia), come disciplinato dal precedente comma 3.

5. Per la procedura relativa all'attivazione dei contratti di RTT attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), si rinvia al successivo articolo 6.



Art. 6 Finanziamenti erogati da soggetti pubblici e/o privati per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante convenzione

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche da soggetti pubblici o privati, che mostrano un concreto e specifico interesse al progresso della ricerca, della innovazione e dello sviluppo tecnologico e delle connesse attività didattiche e formative in uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare per il quale si propone il contratto, anche in relazione alle loro finalità istituzionali.
2. Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il finanziamento deve garantire, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, la copertura finanziaria di tutti gli oneri stipendiali, comprensivi delle trattenute a carico del dipendente e degli oneri a carico della amministrazione, nonché l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, gli adeguamenti stipendiali ai sensi della normativa vigente nonché gli eventuali scatti stipendiali nel ruolo di professore di seconda fascia e deve versare il relativo importo, anticipatamente, in una unica rata o in rate annuali, semestrali o trimestrali.
3. Nel caso di versamento in rate, il finanziamento deve essere garantito, per il suo importo complessivo e per la intera durata della convenzione, da adeguata fideiussione ai sensi della normativa vigente qualora il soggetto che lo eroga sia un soggetto privato.
4. La fideiussione deve contenere:
 - a) la clausola "a prima richiesta";
 - b) l'impegno del garante a pagare all'Università gli importi dovuti alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.
5. Il Legale Rappresentante della persona giuridica, pubblica o privata, che intende finanziare il contratto, munito dei relativi poteri, che debbono risultare dallo Statuto e da Certificato camerale ovvero da altri atti formali, quali la procura notarile ovvero la delibera o la determina del competente organo statutario, sottoscrive apposita proposta di finanziamento.
6. La proposta di finanziamento può essere presentata anche da più persone giuridiche, pubbliche e/o private, in numero comunque non superiore a tre, ciascuna delle quali si obbliga ad erogare una quota parte del finanziamento e a prestare, per la medesima quota, adeguata fideiussione, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4.
7. Nel caso in cui la persona giuridica che intende finanziare il contratto è un soggetto privato, la stessa è tenuta a comprovare le proprie indiscutibili doti di onorabilità mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Legale Rappresentante.
8. La proposta di finanziamento deve essere valutata dal Consiglio del Dipartimento interessato, con riferimento sia alle proprie specifiche esigenze formative e didattiche che alle esigenze di potenziamento e/o di sviluppo della ricerca in uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare per il quale si propone il contratto.
9. Nel caso in cui la persona che intende finanziare il contratto è un soggetto privato, il Direttore del Dipartimento interessato dovrà produrre, altresì, dichiarazione in merito all'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi. Inoltre, l'Ente finanziatore, dovrà dichiarare, relativamente ai rapporti con l'Ateneo e con i singoli professori e ricercatori, di essere a conoscenza ed accettare il Codice Etico di Ateneo, il Piano di Prevenzione della Corruzione, il presente Regolamento nonché che il Finanziamento è espressione della volontà liberale dell'ente finalizzata al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nel o nei settori scientifico disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della proposta di contratto.
10. In caso di valutazione positiva, il Consiglio del Dipartimento interessato approva la proposta di



finanziamento e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione, con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti e previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza la stipula di apposita convenzione, predisposta secondo le modalità previste dal comma 11 del presente articolo.

11. La convenzione deve essere redatta nella forma della scrittura privata, ed è sottoscritta dal Rettore e dal Legale Rappresentante della persona giuridica, pubblica o privata, che ha proposto il finanziamento.

Art. 7 Proposta di attivazione

1. L'attivazione dei contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, dai Dipartimenti che deliberano in composizione allargata. Per l'attivazione dei contratti, la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica delle risorse finanziarie già disponibili a bilancio e di quelle da determinare in sede di formulazione del bilancio di previsione annuale e triennale, dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, con le modalità indicate dall'art. 18, comma 2, della medesima legge.

2. Il contratto è stipulato per un periodo di lavoro di sei anni, da svolgersi secondo quanto previsto all'articolo 13.

3. La proposta di copertura del posto è adottata con apposita delibera di Dipartimento e contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto;
- b) l'indicazione del Responsabile del progetto;
- c) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) il Dipartimento di afferenza;
- e) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui al successivo articolo 12, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) le attività oggetto del contratto, l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al Ricercatore ed eventualmente le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- i) le modalità di svolgimento della didattica frontale;
- j) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- l) l'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 8 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. È possibile procedere alla copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato mediante



chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

5. La selezione è affidata ad una Commissione composta da tre membri, nominata dal Rettore, sentito il Dipartimento che ha attivato la procedura e individuata secondo le modalità previste all'art. 10.

6. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Resta tuttavia obbligatoria la compresenza fisica di almeno due commissari e di tutti i candidati in occasione della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, ivi compreso l'accertamento della conoscenza della lingua straniera o della lingua italiana per i concorrenti stranieri. Il terzo commissario può eventualmente partecipare mediante collegamento telematico, previa autorizzazione del Presidente della Commissione. L'adozione della modalità in presenza per tale fase è disposta al fine di assicurare la massima trasparenza, integrità e l'efficacia del confronto diretto e osservabile. Solo in casi di comprovata eccezionalità, e purché siano comunque assicurati i requisiti di pubblicità, trasparenza e regolarità delle operazioni, potrà essere autorizzato lo svolgimento telematico anche da parte dei candidati, previa presentazione di motivata e documentata istanza all'Amministrazione, da trasmettere con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la prova. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

7. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 4 mesi dalla nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore procederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del Dipartimento. Ai fini del computo dei termini, il mese di agosto è, in via ordinaria, escluso, fatti salvi i casi di comprovata necessità e urgenza rappresentati dall'Amministrazione e se collegati al finanziamento del posto.

8. La selezione avviene previa emanazione di un bando con decreto rettorale, pubblicato sul Portale di Ateneo con relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", sul sito del MUR nonché sul Portale dell'Unione Europea.

9. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011 e successive modificazioni.

10. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione, senza valutazione preliminare, qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Tale discussione può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai



titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione è pubblicato sul sito dell'Ateneo solo se il numero dei candidati è superiore a sei. Il luogo, la data e l'orario di svolgimento della discussione e della prova di lingua sono pubblicati per tutti i candidati almeno quindici giorni prima della discussione. In caso di rinvio, la nuova data è resa nota sul sito.

11. I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non può essere inferiore a dodici.

12. I bandi prevedono, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e anche della lingua italiana per i candidati stranieri.

13. La Commissione individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei utilizzabile entro 6 mesi dall'approvazione degli atti esclusivamente in caso: (a) di impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero; (b) rinuncia alla nomina del vincitore; (c) mancato superamento del periodo di prova, (d) dimissioni entro i tre mesi dalla presa di servizio, ovvero (e) per sopravvenuta impossibilità a proseguire il rapporto per cause oggettive non imputabili all'interessato. L'utilizzo della graduatoria è subordinato alla verifica documentale dell'evento che abbia determinato la vacanza del posto; la relativa decisione è adottata con provvedimento motivato del Rettore, su proposta del Dipartimento.

14. Gli atti sono approvati con decreto rettorale.

15. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti, la chiamata del vincitore. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

16. Il vincitore stipula il contratto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, ossia decorrente dall'approvazione degli atti.

17. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi della normativa nazionale in tema di concorsi pubblici.

Art. 9 Attribuzione dei punteggi

1. La Commissione attribuisce il punteggio a ciascun candidato in coerenza con i criteri del DM 243/2011 e s.m.i., dando conto dei parametri bibliometrici/non bibliometrici applicati al GSD.

2. La valutazione è espressa dalla Commissione in centesimi su:

- titoli e curriculum;
- pubblicazioni scientifiche;
- consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione complessiva è espressa in centesimi, con punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato pari a 100 punti. La Commissione determina i massimali di punteggio per ciascuna delle predette voci, assicurando un'equilibrata ponderazione:

- tra 30 e 40 punti per titoli e curriculum;
- tra 40 e 50 punti per le pubblicazioni scientifiche;



- tra 10 e 20 punti per la consistenza, l'intensità e la continuità della produzione scientifica.

La determinazione dei punteggi massimi attribuibili per ciascuna delle voci di valutazione avviene con decisione della Commissione, assunta in sede di prima riunione e formalizzata nei verbali, anche in relazione alla tipologia del gruppo scientifico-disciplinare messo a bando, e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e coerenza complessiva della valutazione, fermo restando che il punteggio totale non può superare 100 punti.

3. La discussione pubblica con i candidati ritenuti maggiormente qualificati non comporta attribuzione di punteggio ma è finalizzata ad approfondire:

- i contenuti scientifici delle pubblicazioni e del curriculum;
- l'impostazione metodologica della ricerca;
- l'esperienza accademica e formativa documentata del candidato;
- le esperienze e le competenze del candidato in materia di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca, divulgazione scientifica, collaborazione con enti pubblici o privati, e iniziative di impatto sociale o territoriale, maturate presso enti o istituzioni, in Italia o all'estero.

4. La prova orale è diretta ad accertare la conoscenza della lingua straniera e, per i candidati stranieri, della lingua italiana. Essa ha valore di idoneità e non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Il conseguimento di un giudizio almeno 'sufficiente' costituisce requisito necessario per l'idoneità complessiva del candidato. Il giudizio è espresso secondo la seguente scala: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

5. L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100. L'idoneità è subordinata altresì al conseguimento di un giudizio almeno 'sufficiente' nella prova di lingua. Il punteggio costituisce il criterio per l'individuazione del vincitore e della graduatoria di idonei.

Art. 10 Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. La selezione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha attivato la procedura, composta da tre professori, di cui almeno un Professore di prima fascia. Almeno due componenti devono essere esterni all'Ateneo.

2. I commissari devono essere in ruolo presso atenei italiani o stranieri. I commissari provenienti da atenei italiani devono appartenere al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione ed essere in possesso della valutazione positiva, prevista dall'art. 6, comma 7, Legge n. 240/2010 ed oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da parte dell'interessato ex d.P.R. n. 445/2000. Le certificazioni sono acquisite dal Consiglio di Dipartimento che ne fa menzione nella delibera di proposta di nomina della commissione. I commissari esteri sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, inquadrati in un ruolo equivalente sulla base di tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche e attivi in un ambito corrispondente al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto di selezione. Tale corrispondenza è attestata dal Consiglio di Dipartimento interessato sulla base del D.M. 10 maggio 2023, n. 456 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

3. Un componente è scelto dal Dipartimento, mentre gli altri vengono sorteggiati da una rosa di nominativi, aventi i requisiti sopra indicati, proposta dal Dipartimento in numero doppio rispetto ai componenti da sorteggiare. Il sorteggio avviene alla presenza di una Commissione composta da due funzionari del personale tecnico-amministrativo e da un delegato del Rettore, utilizzando procedure idonee a garantire la trasparenza, la pubblicità e l'imparzialità dello stesso. In caso di sostituzione di un commissario si attinge alla lista usata per il sorteggio seguendo l'ordine derivante dal sorteggio medesimo. La Segreteria del Dipartimento è tenuta ad acquisire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.

4. Nella formazione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di



incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice Etico e deve essere garantito il principio di rappresentatività di genere, laddove possibile. I Consigli di Dipartimento, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto della rappresentatività di genere. Ciascun componente della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesterà che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., oppure indicherà la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con taluno dei candidati.

5. L'incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso dell'anno solare, con riguardo alla data della nomina, considerando le procedure a posti di Ricercatore. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti devono acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del medesimo decreto.

6. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

7. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, con l'eventuale eccezione di cui all'articolo 8 comma 6 del presente Regolamento.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.

9. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Università per Stranieri di Perugia fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla vigente normativa di Ateneo in materia di missioni e rimborsi spese.

10. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.

Art. 11 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- d) l'indicazione del Responsabile del progetto;
- e) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
- f) le ore di didattica frontale previste/programmate;
- g) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;



- i) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- j) diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
- k) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il Dipartimento di afferenza;
- m) la sede prevalente di lavoro;
- n) la modalità di selezione;
- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione (se ordinari o ridotti);
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- q) l'impegno scientifico e quello didattico complessivo che saranno assegnati al Ricercatore;
- r) la previsione di modalità di trasmissione delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 12 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.
3. Fino al 31/12/2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti, ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore all'anno, titolari di contratti da Ricercatore a tempo determinato di TIPO A o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Legge n. 36/2022. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.
4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento.
5. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 13 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è di sei anni.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Art. 14 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio



agli studenti.

2. Nel contratto è specificato il regime di impegno, tempo pieno o definito.
3. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al Ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi. Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Dipartimento di afferenza con il consenso dell'interessato. Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente al fine della verifica che le modifiche proposte siano coerenti con il progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 15 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura dipartimentale, sentito il Responsabile del progetto. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte ai sensi dell'art. 2096 c.c. Le modalità di svolgimento del periodo di prova e le eventuali condizioni di recesso sono disciplinate dal successivo art. 20.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile del progetto. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato semestralmente dal Ricercatore e validato dal Responsabile del progetto o, in mancanza, dal Direttore del Dipartimento. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinato alle attività di ricerca del Ricercatore è utilizzabile il sistema di time-sheet di Ateneo.

Il Ricercatore, altresì:

- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni dei Consigli di Corso secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda lo svolgimento degli insegnamenti;
 - b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività



connesse alla didattica.

6. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 16 Trattamento economico

1. Ai RTT compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato del 10 per cento.
2. Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 17 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università per Stranieri di Perugia.

Art. 18 Regime delle incompatibilità, aspettativa e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 12 co. 5;
 - con la titolarità dei contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca;
 - con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'aspettativa è riconosciuta soltanto laddove prevista da legge e per le casistiche individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 382/1980.
3. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, interni o esterni all'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sui compiti didattici del personale docente e Ricercatore.
4. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno, si applica quanto previsto dal Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.



Art. 19 Mobilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica quanto disposto dal DM 330 del 30/3/2022 e s.m.i. che consente la mobilità temporanea tra università, enti di ricerca e imprese.

Art. 20 Decadenza, recesso, risoluzione

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.

2. Decadono dal diritto all'attivazione del contratto coloro che entro il termine fissato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 16 non si presentino o non diano luogo alla relativa stipula, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal giorno in cui la relativa comunicazione scritta perviene alla controparte. Il recesso dell'Università deve essere motivato.

4. Il recesso dal contratto può avvenire, anche trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

5. In caso di recesso dal contratto, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Magnifico Rettore. In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere al ricercatore a tempo determinato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. L'Università può recedere dal contratto per giusta causa, mediante comunicazione scritta al ricercatore.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui figura l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice civile da parte del ricercatore a tempo determinato. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate dal Direttore del Dipartimento al Rettore. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro le seguenti:

- a) Annullamento di una delle fasi della procedura selettiva che ne costituisce il presupposto;
- b) Ingustificato mancato inizio dell'attività didattica e di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- c) Violazione del regime delle incompatibilità prevista dal Regolamento.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento della retribuzione sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Art. 21 Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e delle decisioni assunte dagli Organi di Governo in sede di programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.

2. La valutazione si svolge nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal decreto ministeriale vigente in materia, attualmente identificato nel D.M. 21 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2024, e dalle sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, cui il presente Regolamento integralmente si



conforma e si adegua.

3. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del GSD e SSD di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Le tracce riguardano temi generali e metodologici del GSD e SSD di riferimento, la durata della prova didattica non potrà essere inferiore ai 45 minuti.

Al termine della prova didattica la Commissione esprime un giudizio, positivo o negativo, che costituisce parte integrante della valutazione complessiva. La valutazione complessiva espressa dalla Commissione si intende superata solo in caso di giudizio positivo sulla prova didattica e contestuale esito positivo della valutazione delle attività di cui al precedente comma 2.

4. L'interessato presenta istanza al proprio Dipartimento di afferenza di avvio della procedura di valutazione.

5. Il Dipartimento procede all'avvio della procedura valutativa del titolare del contratto RTT in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e propone la Commissione valutatrice secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato.

6. La Commissione è nominata con decreto rettorale.

7. I lavori della Commissione debbono concludersi entro tre mesi dal decreto di nomina.

8. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

9. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, la chiamata nel ruolo di Professore Associato, la cui presa di servizio avviene dalla data indicata dal Consiglio di Amministrazione definita nei documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

10. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

11. Fino al 31.12.2026 su richiesta del titolare del contratto di RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240 del 2010.

In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio.

- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 22 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme inerenti allo stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato, in quanto applicabili.

2. I titolari di contratti ai sensi del presente Regolamento si uniformano ai principi comuni di comportamento nonché al Codice Etico adottato dall'Università.



Università
per Stranieri
di Perugia

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dai competenti organi accademici, è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico nell'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 dello Statuto di Ateneo, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

